

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3755 del 11/08/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società ECOTRASP SRL per l'utilizzazione agronomica su terreni posti in Provincia di Bologna dei fanghi in uscita dall'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi e stoccaggio fanghi da depurazione, sito in Comune di Codigoro (FE), via per Ariano n. 89.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3873 del 11/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici AGOSTO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società ECOTRASP SRL per l'utilizzazione agronomica su terreni posti in Provincia di Bologna dei fanghi in uscita dall'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi e stoccaggio fanghi da depurazione, sito in Comune di Codigoro (FE), via per Ariano n. 89.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla Società ECOTRASP SRL (C.F. e P.IVA 01562700383) per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi e stoccaggio fanghi da depurazione, sito in Comune di Codigoro (FE), via per Ariano n. 89, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione all'utilizzazione agronomica di fanghi da depurazione³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la Società ECOTRASP SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Società ECOTRASP SRL (C.F. e P.IVA 01562700383) con sede legale in Comune di Codigoro (FE), via per Ariano n. 89, per l'impianto sito in Codigoro (FE), via per Ariano n. 89, ha presentato, nella persona di Guido Grigatti, in qualità di Legale Rappresentante della Società, al S.U.A.P. dell'unione delle Terre di Pianura in data 05/06/2020 (Prot. n. 8696e 8688) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 8745 del 08/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/06/2020 al PG/2020/81917 e confluito nella **Pratica SINADOC 16126/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - AACM, con nota PG/2020/86728 del 17/06/2020, ha provveduto a richiedere integrazioni documentali al fine di poter autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 9866 del 25/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/06/2020 al PG/2020/91333, ha trasmesso la documentazione integrativa alla domanda di AUA

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 10864 del 10/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/07/2020 al PG/2020/99514, ha trasmesso parere favorevole Condizionato del Comune di Crevalcore del 24/06/2020 (Prot. Int n. 15190) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE SAC di Ferrara con propria comunicazione mediante email semplice del 28/07/2020 ha provveduto a precisare la presenza di un mero errore materiale dell'oggetto della vigente autorizzazione DET-AMB-2017-1046 del 02/03/2017, così come modificata dalla DET-AMB-2019-5578 del 04/12/2019 relativa all'ubicazione della sede dell'impianto autorizzato.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA e verificato che detto impianto risulta essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (*fanghi di supero degli impianti di depurazione*) dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara con proprio atto DET-AMB-2017-1046 del 02/03/2017, così come modificata dalla DET-AMB-2019-5578 del 04/12/2019 ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 26,00

Bologna, data di redazione 10/08/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto ECOTRASP SRL
Comune di Codigoro (FE), via per Ariano n. 89

ALLEGATO A

Matrice utilizzazione agronomica fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/1992 e alla D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.

Identificazione dell'impianto

Attività di riutilizzo agronomico di fanghi da depurazione svolta dalla Società **ECOTRASP SRL** provenienti dall'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (Fanghi di supero di impianti di depurazione) della medesima società ubicato in Codigoro (FE) in via per Ariano n. 89 individuato con documentazione tecnica agli atti di ARPAE-AACM.

Prescrizioni

1. La validità della presente autorizzazione è vincolata sia al mantenimento in capo alla ditta autorizzata, sia della disponibilità dell'impianto di stoccaggio dei fanghi così come risulta dalla dichiarazione allegata alla documentazione tecnica, sia al quantitativo massimo di fango utilizzato agronomicamente così come indicato in relazione tecnica pari a 10257,00 tonnellate di fango tal quale, corrispondente a circa 2253 Tonnellate di Sostanza Secca, ogni variazione di detto stato di fatto dovrà essere immediatamente comunicato alla ARPAE-AACM con le modalità sotto descritte.
2. L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel D.Lgs. 99/1992 e nelle D.G.R. 2773/2004, 285/2005, 1801/2005, 297/2009 e 326/2019.
3. Il Titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale è vincolato al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comune di Crevalcore – U.O. Ambiente Prot.9872 del 25/06/2020 trasmesso dal SUAP dell'Unione Terre di Pianura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Allegato
4. Il titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire, secondo le scadenze prefissate dalla normativa vigente a partire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004 e ss.mm.ii.; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere

- trasmessi, mediante Posta Elettronica Certificata e con la medesima frequenza all'ARPAE competente per territorio ed al soggetto utilizzatore.
5. È vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
- a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
 - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - c) nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle Aree di Protezione delle acque sotterranee così come previste dalla variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), approvata con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 07/04/2009, che recepisce il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Emilia-Romagna;
 - d) nelle zone di rispetto di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - e) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii., dai laghi e invasi/ bacini anche artificiali;
 - f) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
 - g) a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
 - h) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
 - i) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
 - j) in terreni con pH minore di 5;
 - k) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
 - l) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
 - m) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.;
 - n) qualora al momento dell'impiego in agricoltura i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004 e ss.mm.ii.
6. È vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampone" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
 - b) nei terreni di golena aperta e chiusa;
 - c) sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina.
7. È fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle

- operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore dalla distribuzione sul suolo si deve provvedere all'interramento dei fanghi.
8. L'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.;
 9. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni di cui al Piano di Utilizzazione Agronomica in corso di validità ed agli atti della ARPAE nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dallo stesso.
 10. L'utilizzazione dei fanghi nelle zone omogenee così come indicate nel Piano potrà essere effettuata solamente in presenza di referti delle analisi dei suoli in corso di validità.
 11. La quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.
 12. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio.
 13. L'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto.
 14. Il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi autorizzati non potrà superare 12 mesi, se trattasi di fanghi di origine agro-alimentare il periodo massimo non potrà superare i 18 mesi.
 15. Il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii, allegando i risultati alla notifica.
 16. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, utilizzando l'apposito modello allegato alla normativa di riferimento, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare con comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata ARPAE- AACM e al Comune o Comuni interessati dall'attività di utilizzazione del fango stesso.
 17. Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata, ad ARPAE- AACM e al Comune o ai Comuni interessati dall'attività di utilizzazione del fango stesso.
 18. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE-AACM ai sensi del punto XIX comma 3 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii., sulla base del modello riportato all'appendice 3 della medesima delibera, da conservare presso la

sede legale.

19. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE-AACM entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.
20. Il Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione dovrà essere adeguatamente aggiornato a cadenza triennale, l'aggiornamento consiste nella presentazione di un nuovo documento in sostituzione di quello scaduto. Stessa modalità è da utilizzare in caso di variazioni allo stesso ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata.
21. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE-AACM ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle eventuali successive integrazioni ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata, al fine di consentire la valutazione circa la sostanzialità delle modifiche presentate.
22. Stessa modalità è da adottarsi per ogni nuovo afflusso di fanghi provenienti da impianti di depurazione all'impianto di stoccaggio, qualora non precedentemente indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda, unitamente alla documentazione tecnica (impianto di provenienza, analisi di caratterizzazione preventiva, ecc.) così come prevista dalla normativa vigente.
23. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi secondo le modalità che saranno successivamente indicate dalla ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP dell'Unione delle Terre di Pianura in data 05/06/2020 ai prot. n. 8696 e 8688 (agli atti di ARPAE in data 08/06/2020 al PG/2020/81917).
- Documentazione tecnica allegata alle integrazioni alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP dell'Unione delle Terre di Pianura in data 23/06/2020 ai prot. n. 9654,9684,9685,9688,9689,9690,9695,9697,9699,9700,9702,9703,9705,9706,9707,9708,9710,9711,9712 (agli atti di ARPAE in data 25/06/2020 al PG/2020/91333).

Pratica Sinadoc 16126/2020

Documento redatto in data 10/08/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Riferimento SUAP 8696/2020
Trasmesso a mezzo PEC

Granarolo dell'Emilia, 10/07/2020

ARPAE A.A.C.M.

Unità AUA e acque reflue
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: ECOTRASP S.R.L. - ISTANZA DI A.U.A. per utilizzo di fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, su terreni siti nei comuni di BARICELLA, CREVALCORE, GALLIERA, MOLINELLA, BENTIVOGLIO, CASTEL GUELFO, CASTEL SAN PIETRO TERME, CASTENASO, MALALBERGO E MEDICINA.

Trasmissione parere del Comune di Crevalcore.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata dalla ditta ECOTRASP S.R.L. in data 05/06/2020 ed acquisita nella stessa data al prot. n. 8696 e n. 8688,

vista la documentazione, acquisita in data 23/06/2020 al prot. 9654-9684-9685-9688-9689-9690-9695-9695-9697-9699-9700-9702-9703-9705-9706-9707-9708-9710-9711-9712, che integra l'istanza in premessa e ne costituisce modifica sostanziale in quanto inserisce nuovi terreni-siti

si inoltra il parere formulato dal Comune di Crevalcore, sulla documentazione allegata all'istanza originaria, acquisito in data 25/06/2020 al prot. 9872.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ilaria Brunelli
(Sottoscritto *digitalmente* ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CREVALCORE
Città Metropolitana di Bologna

U.O. AMBIENTE

PROT. N. 2020/0015190 del 24/06/2020 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 06/11 FASCICOLO: 47/2020

Al SUAP del Comune di Crevalcore
Sede Municipale

Oggetto: DPR n° 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, su terreni siti nei Comuni di Baricella, Crevalcore, Galliera e Molinella provenienti dallo Stabilimento della Ditta ECOTRASP Srl con sede legale in Via Ariano 89, 44021 Codigoro (FE)

Vista l'Istanza di A.U.A. citata in oggetto, inviata al SUAP del Comune di Crevalcore dal Servizio Suap dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, ed acquisita agli atti con Prot.n. 13371 del 08/06/2020 e Prot. n. 13682 del 11/06/2020.

Vista la richiesta, inviata allo scrivente Servizio dal SUAP del Comune di Crevalcore in data 12/06/2020, Prot. n. 13910, di espressione parere non obbligatorio in relazione al sopraccitato procedimento A.U.A..

Considerato che:

- i terreni agricoli oggetto di spandimento sono in parte localizzati sul territorio del Comune di Crevalcore, in prossimità del centro abitato di Galeazza;
- ogni anno, in periodo estivo, pervengono all'Ufficio Ambiente lamentele da parte di cittadini per il disagio creato dagli odori sgradevoli emessi durante lo svolgimento delle operazioni di spandimento dei fanghi sui terreni agricoli;
- l'emissione di odori sgradevoli si manifesta sia in fase di spandimento dei fanghi che durante la permanenza dei stessi sul suolo agricolo, prima di essere interrati; il massimo disagio olfattivo viene percepito soprattutto in periodo notturno in quanto, in estate, molti cittadini riposano nelle proprie abitazioni tenendo le finestre aperte e le condizioni meteorologiche spesso facilitano la diffusione degli odori;



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito: : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\ProtocolloNet_Local\CR\robertomonaco\DocAperti\l Parere.doc

- a seguito delle operazioni di spandimento di cui sopra, i cittadini segnalano anche un notevole incremento di insetti fastidiosi (principalmente mosche) che creano disturbo durante lo svolgimento delle loro attività quotidiane; le masse dei fanghi vengono infatti sfruttate dalle popolazioni muscicide (in particolare musca domestica) come deposito per le loro uova; il successivo sviluppo delle larve, che si nutrono delle sostanze organiche contenute nei fanghi, viene inoltre accelerato dalle favorevoli condizioni di temperatura che si verificano in periodo estivo.

Per limitare i disagi sopracitati, lo scrivente Comune ritiene opportuno che vengano adottate, in fase di spandimento fanghi, le modalità operative di seguito riportate:

- Evitare lo spandimento in vicinanza dei centri abitati. Si chiede di fissare in almeno 150 mt. la distanza minima da mantenere tra i terreni oggetto delle operazioni di spandimento ed il perimetro dal Centro Abitato di Galeazza. La suddetta distanza è quella che l'Art. 71 del vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, approvato con Deliberazione del C.C. n° 5 del 29/01/2001, prescrive in caso di spandimento sul terreno di effluenti di allevamento (letami e liquami). Per analogia, si ritiene opportuno estendere la distanza sopracitata anche alle operazioni di spandimento dei fanghi, in quanto causa, come nel caso appunto degli effluenti di allevamento, degli stessi inconvenienti segnalati dai cittadini per emissioni odorose ed incremento di insetti fastidiosi. Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede pertanto di eliminare dal piano triennale di spandimento fanghi 2020-2023 le superfici di terreno che non rispettano la suddetta prescrizione.
- Evitare l'accumulo di fanghi su terreno agricolo, salvo che non sia strettamente connesso alle operazioni di applicazione dei fanghi stessi al terreno.
- Eseguire le operazioni di distribuzione sul suolo e di interrimento dei fanghi nei tempi tecnici più contenuti possibili o comunque, in ogni caso, mai superiori alle 24 h prescritte dal sopracitato Art. 71 del vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria.

Si allegano alla presente, per opportuna conoscenza, copia del sopracitato Art.71 del vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria. ed estratto dello strumento di pianificazione urbanistica comunale riportante il perimetro del centro abitato di Galeazza.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invia la presente a codesta Agenzia per le valutazioni di competenza, auspicando che le suddette modalità operative, per quanto sopra esposto, possano essere recepite nel provvedimento citato in oggetto.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE AREA AFFARI
GENERALI- AMBIENTE
(Dott. Roberto Monaco)
*documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente*



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito: : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\ProtocolloNet_Local\CR\robertomonaco\DocAperti\l Parere.doc

ALLEGATO ALLA DELIBERA
G/O N. 5 DEL 29-1-01

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
IGIENE, SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA**

**NORME GENERALI PER LO SMALTIMENTO SUL SUOLO DEGLI
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

Lo spandimento degli effluenti di allevamento, sia liquidi (liquami), che solidi (letame) deve essere effettuato a distanza non inferiore a m 150 dei centri abitati, fuori dalla zona di rispetto prevista dal D.P.R. 236/88 per pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque da destinare al consumo umano e a distanza di sicurezza da corsi d'acqua superficiali.

Lo spandimento deve essere seguito da interrimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore.

E' vietato lo spandimento di deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto ed i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

Le operazioni di smaltimento dei liquami zootecnici su terreno agricolo debbono essere autorizzati ai sensi della L.R. n. 50/1995.

La distribuzione del liquame nel terreno deve avvenire mediante aspersione o scorrimento o iniezione evitando in ogni caso fenomeni di ruscellamento e formazione di aerosol e di impaludamento.

Devono essere rispettati i periodi di divieto temporale di distribuzione sul suolo dei liquami zootecnici previsti dalla Delibera CR 2409/95.

Per tutti i materiali usati come ammendanti agricoli o fertilizzanti, suscettibili di provocare esalazioni maleodoranti, valgono le prescrizioni del presente articolo.

-  AS_3, Tessuti urbani storici da riqualificare (Art. 36 RUE)
-  AC_0, Aree di interesse ambientale in ambiti residenziali ad ass
-  AC_1, Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato (Art.
-  AC_1, Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato (Art.
-  AC_2, Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali
-  AC_3, Aree di trasformazione per usi residenziali (Art. 40 RUE)
-  AP_0, Aree di interesse ambientale in ambiti produttivi ad asset
-  AP_1, Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato (Art. 4
-  AP_1, Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato (Art. 4
-  AP_1, Aree produttive speciali ad assetto urbanistico consolidat
-  AP_2, Aree con destinazione terziaria, direzionale, commerciale
-  AP_3, Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive s
-  DOT_S, Attrezzature di servizio esistenti (Art. 64 RUE)
-  DOT_V, Verde pubblico esistente (Art. 63 RUE)
-  P, Parcheggi pubblici esistenti (Art. 66 RUE)
-  URB, Attrezzature tecnologiche esistenti (Art. 65 RUE)
-  Centro Abitato (Art. 70 PSC)
-  AVN, Aree di valore naturale e ambientale (Artt. 48, 49 RUE)
-  AVA, Ambiti agricoli ad alta produttività agricola (Artt. 48, 51 RU
-  ARP, Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Artt. 48, 50 RUE)
-  AAP, Ambiti agricoli periurbani (Artt. 48, 52 RUE)
-  AG/R, Attrezzature private di interesse generale in territorio rura
-  M, Infrastrutture viarie e ferroviarie (Art. 67 RUE)
-  Linea ferroviaria
-  Distributore
-  Attrezzature per l'istruzione
-  Attrezzature ed impianti sportivi
-  Attrezzature socio-sanitarie
-  Attrezzature di interesse comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.